

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 11/12/2025 n. 1672

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA INSTALLAZIONE DI COPPI FOTOVOLTAICI SU FALDE NON VISIBILI DA STRADE PRINCIPALI, AD OSTRA IN VICOLO SARTINI N. 1 - RICHIEDENTE: SIG.A CIOCI MARIA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 10598 dell'11/09/2025, pervenuta in data 16/09/2025 assunta al protocollo prov.le al n. 37020 del 17/09/2025, con la quale il Comune di OSTRA ha trasmesso, per conto della Sig.ra CIOCI MARIA, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione di un intervento di installazione di pannelli fotovoltaici su falde non visibili da strade principali in area dichiarata *di notevole interesse pubblico* ai sensi DM 07/04/1973;
- la nota prot. n. 37388 del 19/09/2025, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di OSTRA ed alla richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta;

DATO ATTO dei contenuti della relazione istruttoria ns. prot. n. 39288 del 03/10/2025, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale è risultata la *proposta di accoglimento* dell'istanza, formulata alla Soprintendenza, con i contenuti di seguito indicati:

"(...) Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.M. 07.04.1973 "Zona sita nel Comune di Ostra" (c.d. Galassino).

L'intervento proposto interessa un immobile, ad uso residenziale, sito in Vicolo Sartini n.1 nel centro storico del Comune di Ostra, in area identificata nel P.R.G. come "A di preminente interesse storico e di pregio ambientale" Zona urbanistica A1 "Centro Storico", normata dagli art. 19 - 32 delle NTA, e riguarda lavori di installazione di un impianto fotovoltaico integrato nel tetto dell'edificio in oggetto.

I pannelli fotovoltaici, in particolare, avranno dimensioni di ml 1,72 x 1,13 per un totale di 24 pannelli, saranno totalmente integrati con la falda del tetto e verranno posizionati sulla falda con esposizione verso OVEST (Via Don Minzoni).

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alle voci B4-B8 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *una minima porzione dei pannelli fotovoltaici sarà visibile solamente da strade secondarie (Via Don Minzoni) e gli stessi verranno integrati al manto di copertura per minimizzare l'impatto visivo sull'ambiente circostante;*
- *l'opera non andrà, pertanto, ad alterare in modo significativo il contesto paesaggistico tutelato esistente.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU FALDE NON VISIBILI DA STRADE PRINCIPALI", identificato al

Catasto Fabbricati al Foglio 23 part. 116-117, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in parte in linea con quanto proposto nel progetto:

- *i pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo antiriflesso, con telaio di colore brunito in modo da uniformare cromaticamente la superficie ed integrati (non sovrapposti) con la copertura installando i moduli fotovoltaici in aderenza e complanari alla falda del tetto in modo da renderli parte integrante dell'involucro edilizio;*
- *le canalizzazioni di impianto andranno posizionate sottotraccia o, se tecnicamente non possibile, rivestite in rame.”.*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 39288 del 03/10/2025 la scrivente Area ha provveduto quindi a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di OSTRÀ, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

DATO ATTO che, avendo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 03/10/2025, il parere vincolante doveva essere reso entro il 23/10/2025 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

PRESO ATTO dell’avvenuta “*Comunicazione dei motivi ostativi*” all’accoglimento dell’istanza, intervenuta da parte della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Ancona e Pesaro Urbino, con nota n. 15517 del 22/10/2025, ns prot. n. 41807 del 22/10/2025, dalla quale si rileva quanto segue:

- che la richiesta di collocazione di pannelli solari viene valutata come “**non accoglibile**”, “*Considerato che l’immagine complessiva del centro storico è fortemente connotata anche dalla tipologia di copertura (forma, colore materiali) degli edifici e che lo stesso Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) prescrive “il manto tradizionale” per le coperture*”;
- che si fa rinvio ulteriormente ad analoghe motivazioni, espresse e tutt’ora valide, con

riferimento a casi simili relativi alla *“installazione di pannelli solari su coperture di edifici ubicati in centro storico”* espressi con nota *“prot. n. 16267 del 14/09/2022 che richiama la nota prot. n. 1208 del 23/01/2014”*;

- con la quale si lascia inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 L. n. 241/1990, la possibilità al richiedente, di esercitare il proprio diritto partecipativo proponendo un proprio contributo tramite l'apporto di nuovi elementi e proposte, precisando che *“saranno favorevolmente accolte future proposte progettuali che prevedano l'inserimento di impianti fotovoltaici perfettamente accordabili con il manto di copertura storico esistente quali quelli a forma di coppo, con tecnologia invisibile, secondo un disegno compositivo strettamente corrispondente alla conformazione dell'esistente (...)”*;
- viene assegnato un termine di **dieci** giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare per iscritto osservazioni e documenti;

RICHIAMATA la propria nota n. 42386 del 27/10/2025 con la quale viene comunicata agli istanti la possibilità di usufruire, ai sensi di quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 11 del D.P.R. N. 31/2017, di un termine di **quindici** giorni a decorrere dal 27/10/2025 entro il quale proporre osservazioni o documentazione integrativa;

RICHIAMATE le successive comunicazioni, pervenute il 06/11/2025, entro il termine di cui sopra, a cura del tecnico, geom. Luca Mencarelli, incaricato dal richiedente, da valutarsi nel nuovo ambito endoprocedimentale di verifica delle proposte di adeguamento dell'intervento, in quanto possibile presupposto per una valutazione positiva del progetto:

- nota pec ns prot. n. 43755 del 06/11/2025, con la quale viene proposta alle Amministrazioni codecidenti: SABAP- AN – PU ed Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, la sostituzione, nel progetto di intervento, del pannello fotovoltaico tradizionale con il *“coppo fotovoltaico (modello VECCHIO CHIARO)”*;
- La nota pec ns prot. n. 43861 dello stesso 06/11/2025 con la quale viene prodotta a Provincia di Ancona, comune di Ostra, e SABAP – AN – PU, una nuova *Relazione Tecnica* relativa alla effettuazione dell'intervento di manutenzione straordinaria della copertura del fabbricato tramite riutilizzo di coppi vecchi e coppi fotovoltaici del modello descritto;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 7 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/17 il termine entro il quale la Soprintendenza è tenuta ad adottare il provvedimento

motivato di diniego, una volta decorso il termine assegnato all'istante per la presentazione delle osservazioni, è di venti giorni;

PRESO ATTO dell'inutile decorso, al 26/11/2025, del termine stabilito dall'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 di cui sopra, senza che siano intervenuti, da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, un provvedimento di diniego, od ulteriore parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

RICHIAMATO il comma 9 art. 11, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

CONSIDERATA la riformulazione del progetto di intervento, che persegue la ricerca di nuove soluzioni tecniche, bilanciando riuso ed installazione di elementi integrabili, nella direzione della pur necessaria transizione energetica;

VALUTATA favorevolmente l'opportunità, nello specifico caso a limitata visibilità, della ricerca di soluzioni tecniche innovative integrate da svolgersi nella direzione di armonizzazione con il contesto esistente sperimentando la possibilità di effettuare un intervento adeguato al contesto, mantenendo le seguenti prescrizioni:

- di minimizzare ogni impatto visivo *uniformando cromaticamente la superficie con la copertura installando i coppi fotovoltaici in modo da renderli parte integrante dell'involucro edilizio e omogenei rispetto al "manto tradizionale"*;
- *le canalizzazioni di impianto andranno posizionate sottotraccia o, se tecnicamente non possibile, rivestite in rame."*

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Sig.ra CIOCI MARIA nel Comune di OSTRÀ - VICOLO SARTINI N. 1, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n.1193 del 23/9/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, a decorrere dal 01 ottobre 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area *"Governo del Territorio"* del Settore IV, di cui alla determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento;

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area *"Governo del Territorio"* del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "INSTALLAZIONE DI COPPI FOTOVOLTAICI SU FALDE NON VISIBILI DA STRADE PRINCIPALI", nel Comune di OSTRA, VICOLO SARTINI N. 1, proposte, come da comunicazioni modificative del progetto iniziale, con pec del 06/11/2025 del tecnico delegato Mencarelli Geom. Luca, nostri protocolli n.ri 43755 e 43861 dello stesso 06/11/2025, con le prescrizioni di seguito riportate:
- di minimizzare ogni impatto visivo *uniformando cromaticamente la superficie con la copertura installando i coppi fotovoltaici in modo da renderli parte integrante dell'involucro edilizio e omogenei rispetto al "manto tradizionale" presente;*
 - *le canalizzazioni di impianto andranno posizionate sottotraccia o, se tecnicamente non possibile, rivestite in rame."*
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ..."*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di OSTRA, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e

che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di OSTRA ed al richiedente.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 11/12/2025

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1391